



COMUNE DI GRAZZANISE
(Provincia di Caserta)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

TARI – art. 1, commi da 639 a 668 della Legge nr. 147 del 27.12.2013

Regolamento aggiornato alle previsioni di cui al D. Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 e alle previsioni di cui alla Delibera 18 gennaio 2022 - 15/2022/R/rif avente ad oggetto l'adozione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

Indice

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Destinazione del tributo	3
Art. 3 Gestione e classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 4 Soggetto attivo	6
Art. 5 Presupposto della tassa rifiuti.....	6
Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria.....	7
Art. 7 Determinazione della base imponibile della tassa rifiuti.....	7
Art. 8 Esclusioni.....	8
Art. 9 Ulteriori ipotesi di esclusione dal pagamento della tassa	9
Art. 10 Costi di gestione e piano economico finanziario	10
Art. 11 Determinazione e articolazione della tariffa	10
Art. 12 La tariffa della tassa rifiuti nelle utenze domestiche	11
Art. 13 Determinazione degli occupanti nelle utenze domestiche.....	11
Art. 14 La tariffa della tassa rifiuti nelle utenze non domestiche	12
Art. 15 La classificazione dei locali nelle utenze non domestiche.....	12
Art. 16 Svolgimento del servizio e riduzioni per inferiori livelli di prestazione	13
Art. 17 Riduzioni della tariffa per particolari condizioni d'uso.....	13
<u>Art. 18 Altre agevolazioni.....</u>	<u>14</u>
Art. 19 Riduzioni per l'avvio al riciclo delle utenze domestiche	14
Art. 20 Avvio al recupero delle utenze non domestiche.....	14
Art. 21 Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	16
Art. 22 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	16
Art. 23 Tassa giornaliera di smaltimento	16
Art. 24 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale ...	17
Art. 25 Scuole Statali	17
Art. 26 Dichiarazione di occupazione o detenzione, variazione e cessazione.....	17
Art. 27 Reclami, richieste di informazioni e di rettifica degli importi	20
Art. 28 Riscossione e Versamenti	21
Art. 29 Rateizzazione degli avvisi bonari.....	21
Art. 30 Rimborsi e regolazioni contabili	22
Art. 31 Poteri del Comune	22
Art. 32 Funzionario Responsabile	23
Art. 33 Poteri istruttori.....	23
Art. 34 Accertamento.....	23
Art. 35 Sanzioni	24
Art. 36 Interessi	25
Art. 37 Entrata in vigore	25
Art. 38 Disposizioni transitorie	25
Art. 39 Rinvio	25

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina la TARI – Tassa Rifiuti, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 1 commi da 639 a 705 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 e in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata oggetto del presente regolamento ha natura tributaria non intendendosi quindi richiamato quanto disposto dai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Destinazione del tributo

1. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 654 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato da quanto disposto con il D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - 3.1 rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - 3.2 produttore di rifiuti: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - 3.3 detentore, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - 3.4 prevenzione: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
 - 3.5 conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - 3.6 gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - 3.7 gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti o, comunque, di una delle attività rientranti nella gestione del ciclo dei rifiuti;

- 3.8 raccolta: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- 3.9 raccolta differenziata: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- 3.10 riciclaggio: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- 3.11 spazzamento delle strade: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- 3.12 autocompostaggio: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- 3.13 compostaggio di comunità: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- 3.14 rifiuto organico: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- 3.15 rifiuti alimentari: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- 3.16 utenza domestica: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- 3.17 utenza non domestica: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- 3.18 parte fissa della tassa: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- 3.19 parte variabile della tassa: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- 3.20 centro di raccolta: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- 3.21 riutilizzo: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- 3.22 preparazione per il riutilizzo: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- 3.23 recupero: ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del D. Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche

di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

5. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

8. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in ragione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 185 del D.Lgs. nr. 152 del 3 aprile 2006:

- a) le emissioni, ovvero qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali e interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

9. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre

disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. nr. 117 del 30 maggio 2008.

Art. 4

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5

Presupposto della tassa rifiuti

1. Presupposto per l'applicazione della tassa rifiuti è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte (anche abusivi) a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici delle unità immobiliari adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività economiche e produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione della tassa rifiuti i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani quali:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i cortili, i giardini e i parchi;
 - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. Sono comunque soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, quelli per i quali ricorrono i presupposti di cui al comma 6 del presente articolo.
5. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.
6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Non sono comunque soggette ad imposizione le utenze domestiche non utilizzate, prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari per le quali sia oggettivamente impossibile la cessazione autonoma.
7. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale assegnate in concessione o per occupazione temporanea a soggetti pubblici o privati.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6

Soggetti passivi e soggetti responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La tassa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e, comunque, da chiunque realizzi il presupposto dell'imposizione tributaria di cui all'art. 5 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o, comunque, si sia realizzato il presupposto di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini di cui all'art. 25 del presente regolamento.
4. Se la dichiarazione è presentata oltre i termini di cui al comma precedente, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art. 29.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nelle ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.
7. Ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti e delle disposizioni di cui al presente regolamento, si considera in ogni caso soggetto passivo e, quindi, soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione di inizio occupazione o l'ultima dichiarazione di variazione o, in alternativa, i componenti del nucleo familiare o gli altri detentori dei locali;
 - b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
8. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
9. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
10. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa rifiuti dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7

Determinazione della base imponibile della tassa rifiuti

1. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
2. L'utente è obbligato a fornire nella dichiarazione di cui all'art. 25 del presente regolamento l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In mancanza, si considera l'80 per cento della superficie catastale, così come risultante al Catasto e determinata con i criteri di cui all'allegato C del D.P.R. nr. 138 del 23 marzo 1998. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge nr. 212 del 27 luglio 2000.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale così come risultante al Catasto e determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. nr. 138 del 23 marzo 1998.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo per i locali a destinazione ordinaria non si tiene conto dei locali (o delle porzioni di essi) di altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze e delle sporgenze realizzate per motivi meramente estetici, salvo che non siano fruibili o per i quali non sia da ritenersi possibile la presenza umana, nonché dei locali e delle aree escluse di cui all'art. 8 del presente regolamento. La superficie delle scale interne è computata esclusivamente per la proiezione orizzontale. La superficie assoggettabile al tributo per le aree esterne è determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi.
7. Nella determinazione della superficie imponibile ai fini della commisurazione della tassa rifiuti, si tiene comunque conto di quanto previsto dal presente regolamento in materia di esclusioni.

Art. 8 **Esclusioni**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici e di rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici relative ai locali destinati ad usi diversi e complementari, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina;
 - h) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - i) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di 1,5 mt nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
 - j) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati, purché delimitate da recinzione visibile;
 - k) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per lavori straordinari di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data risultante dalla certificazione di fine lavori o comunque dalla data di inizio del possesso;
 - l) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
 - m) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente e facilmente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa

dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La documentazione dovrà essere supportata da idonea dichiarazione attestante la veridicità della documentazione esibita da riportarsi in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di mora.

Art. 9

Ulteriori ipotesi di esclusione dal pagamento della tassa

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nel calcolo della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
3. Non sono in particolare, soggette alla tassa rifiuti:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) i locali e le aree occupate o detenute a qualsiasi titolo dal Comune esclusivamente per lo svolgimento di compiti istituzionali.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e non sia obiettivamente possibile o sia eccessivamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento riportata nel prospetto seguente:

Tipologia di attività produttiva	Riduzione della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20 %
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*	20 %
Mense, birrerie, amburgherie*	20 %
Bar, caffè, pasticceria*	20 %

* Limitatamente alle cucine e, quindi, allo smaltimento degli olii esausti

Per eventuali attività, che pur presentando i requisiti non rientrano nell'elenco delle riduzioni, la valutazione è da intendersi effettuata per criterio di analogia.

5. Al fine di fruire delle esclusioni o delle riduzioni, così come previste dai precedenti commi, il soggetto passivo deve:
 - a) presentare la dichiarazione, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati in conformità alla normativa vigente. Nel caso dei magazzini di cui al

comma 2, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo;

- b) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.), nonché le superfici, indicandone l'uso, sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, indicandone le caratteristiche distintamente riportate per codice CER;
- c) comunicare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo diversa previsione derivante dall'applicazione della normativa vigente, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

Art. 10

Costi di gestione e piano economico finanziario

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 del comma 654 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 le entrate tariffarie derivanti dalla tassa rifiuti devono in ogni caso garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi quelli di cui all'art. 15 del D.Lgs. nr. 36 del 10 gennaio 2003, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. A norma dell'art. 1 comma 655 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto al costo che deve essere coperto con il tributo.
3. I costi del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione del Ciclo dei Rifiuti, in considerazione degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio, redatto in ragione di quanto disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA e validato dall'Ente Territoriale Competente o, in mancanza, da soggetto caratterizzato da adeguate caratteristiche di terzietà nel rispetto del principio di sostenibilità economico-finanziaria del ciclo dei rifiuti e, comunque, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
4. Nella determinazione dei costi del servizio di cui al comma 1 si tiene conto di quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 11

Determinazione e articolazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina regolatoria.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, predisposto dal soggetto o dai soggetti gestori a norma delle vigenti leggi in materia e, comunque, secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
4. Le tariffe sono approvate, annualmente, con Delibera di Consiglio Comunale in conformità alle previsioni del piano economico finanziario del servizio rifiuti redatto in ragione di quanto disposto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA entro il termine del 30 aprile o, se successivo, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999 e nel presente regolamento.
6. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999, la quota fissa e la quota variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è determinata in base all'applicazione dei coefficienti minimi e massimi previsti dal medesimo D.P.R.. I coefficienti da applicare per la determinazione della tariffa sono stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

7. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
8. La tariffa è articolata per utenze domestiche e utenze non domestiche, queste ultime suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti secondo quanto previsto dalle tabelle di cui all'allegato A del presente regolamento.
9. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine vengono considerati i coefficienti di produttività di cui al D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.

Art. 12

La tariffa della tassa rifiuti nelle utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie delle unità immobiliari e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la Deliberazione di Consiglio Comunale che approva le tariffe.

Art. 13

Determinazione degli occupanti nelle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte o occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero di occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Sono altresì considerati i soggetti che pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi (183 giorni) nell'anno solare. Dovranno comunque essere dichiarati gli occupanti che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorino abitualmente nell'utenza.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione da effettuarsi all'ufficio, nei seguenti casi:
 - anziano dimorante in casa di cura e di riposo;
 - soggetto che svolge attività di studio, di lavoro o di volontariato all'estero per un periodo superiore a 6 mesi (almeno 183 giorni);
 - soggetto che svolge attività di studio, di lavoro o di volontariato fuori regione per un periodo superiore a 6 mesi (almeno 183 giorni);
 - soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.

La dichiarazione dovrà essere corredata da documentazione idonea atta a dimostrare il possesso dei requisiti che consentono l'esclusione dalla determinazione della categoria tariffaria di riferimento entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è determinata la condizione.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e comunque non locate o utilizzate a qualsiasi titolo, il numero degli occupanti è fissato in una sola unità, previa presentazione di idonea documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'evento è avvenuto.
4. Nel caso di apertura di una nuova utenza o di scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, fermo restando che l'aggiornamento dei componenti del nucleo familiare avverrà con cadenza semestrale.
5. Per nucleo familiare si intende il numero delle persone che occupano l'abitazione e per le utenze occupate da persone residenti corrisponde ai componenti risultanti dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Ai fini del computo della tariffa da applicare, devono comunque essere dichiarate, e

- sono comunque integranti il nucleo, le persone che pur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. colf che dimorano presso la famiglia).
6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti che di fatto occupano l'immobile nonché eventuali variazioni. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, anche ai fini dell'attività di accertamento, la tariffa è determinata considerando un numero di occupanti pari a 2 unità.
 7. Per le utenze non utilizzate come residenza anagrafica e non concesse in locazione o in altro uso continuativo, ma tenute a disposizione da persone residenti nel Comune, in altro Comune o all'estero, il numero di occupanti è determinato sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica.
 8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 9. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze, il numero dei posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni. Il numero dei posti letto determinerà la determinazione del nucleo di occupanti l'immobile.
 10. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche quali, a titolo esemplificativo, unità immobiliari a destinazione abitativa tenute a disposizione a fini non commerciali, si assume quale categoria tariffaria quella prevista per le utenze domestiche con numero di occupanti pari a 3 unità.
 11. Le cantine, i box, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva, nel comune, di utenze abitative, si considerano utenze domestiche condotte da 2 occupanti.

Art. 14

La tariffa della tassa rifiuti nelle utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la Deliberazione di Consiglio Comunale che approva le tariffe.

Art. 15

La classificazione dei locali nelle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti secondo quanto disposto dal D.P.R. nr. 158 del 27 aprile 1999.
2. La classificazione delle categorie delle utenze non domestiche e l'inserimento in una delle categorie di attività di cui all'allegato A del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, in ragione di quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Se nello stesso locale o area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato A del presente regolamento, per ciascuna superficie distintamente individuabile si applica la relativa tariffa. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dagli elementi di cui al comma 2.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività

esercitata in ragione della superficie utilizzata.

Art. 16

Svolgimento del servizio e riduzioni per inferiori livelli di prestazione

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa, ovvero l'intero territorio comunale. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dal perimetro di raccolta sono tenuti a conferire rifiuti urbani nei contenitori vicini laddove esistenti, la tassa è dovuta sia per la parte fissa che per la parte variabile in misura pari al 30%, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 657 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Nel caso di mancato svolgimento del servizio che determini una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo per le persone e per l'ambiente, che non sia comunque ascrivibile all'interruzione per motivi sindacali o a imprevedibili impedimenti di tipo organizzativo che comportino l'interruzione solo temporanea del servizio, la tassa rifiuti, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è dovuta in misura non superiore al 20% della tariffa esclusivamente per il periodo in cui il servizio non è stato svolto, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 656 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013.
4. L'interruzione temporanea del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni.
5. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 del presente regolamento e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17

Riduzioni della tariffa per particolari condizioni d'uso

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 659 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, la quota variabile della tariffa, così come determinata in ragione delle previsioni degli articoli precedenti, viene ridotta nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano locate o date in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto di agevolazione nella misura del 30%;
 - b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero o in altro Comune, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto di agevolazione nella misura del 30%;
 - c) Fabbricati rurali ad uso abitativo nella misura del 30%;
 - d) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio, la Dia o la Scia nella misura del 30%;
 - e) una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione pari ai 2/3 del tributo.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente, se riferite alla stessa unità immobiliare, non sono cumulabili.
3. Le riduzioni disciplinate dal presente articolo competono a richiesta dell'interessato e si applicano limitatamente al periodo di effettiva sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni, fermo restando l'obbligo di presentare apposita dichiarazione iniziale o di variazione entro il termine stabilito dal presente regolamento, con effetto dall'anno successivo fatta eccezione che per i casi in cui la dichiarazione con la quale è richiesta l'applicazione delle riduzioni / agevolazioni non sia presentata tempestivamente e, comunque, prima della determinazione delle tariffe. Anche in mancanza della dichiarazione di variazione, le riduzioni del presente articolo cessano di operare dalla data del venir meno delle condizioni di fruizione. Con riferimento alla riduzione di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art 18 **Altre agevolazioni**

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.
2. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni secondo modalità definite con deliberazione della Giunta Comunale:
 - a. Ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza attestata da autorità abilitate o risultanti al Comune, aventi un indicatore della situazione economica (ISE) non superiore a € 4.999,00 è accordata una riduzione del 30% della tassa.
 - b. Al soggetto, la cui disabilità grave sia riconosciuta da apposita commissione, ai sensi della Legge 104/92 art 3 comma 3, è accordata l'esenzione della parte variabile della tassa.
3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
4. Le agevolazioni disciplinate dal comma 2 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art 1, comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 19 **Riduzioni per l'avvio al riciclo delle utenze domestiche**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 658 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013, quale incentivo alle operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, le utenze domestiche possono godere di una riduzione della tariffa determinata in misura percentuale in ragione dei proventi derivanti dal recupero di energia derivante dallo smaltimento dei rifiuti in proprio. L'abbattimento sarà determinato, in sede di redazione del Piano Economico Finanziario, così come disciplinato dai precedenti articoli del presente regolamento relativo alla tassa rifiuti, tramite riduzione dei costi nell'anno "n".
2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, limitatamente alla parte variabile, è ridotta del 5%.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di apposita richiesta documentata corredata da apposita certificazione del Servizio Ecologia attestante i dati dei soggetti che hanno attivato e svolto il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e il relativo periodo da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'avvio al riciclo è stato avviato. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza in caso di incapacità ed è riconosciuta dall'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Art. 20 **Avvio al recupero delle utenze non domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 2 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

4. Al fine di garantire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo comunedicapua@pec.comunedicapua.it utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
 - d) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers
 - e) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto
6. Alla comunicazione di cui al precedente comma deve essere allegata idonea documentazione, nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale mancato accoglimento dell'istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine dei 30 giorni, l'istanza si intende accolta.
10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a comunedicapua@pec.comunedicapua.it o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio dei dati al Comune, e per conoscenza al Gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati dal comma 11 del presente articolo.
11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, e per conoscenza al Gestore, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La comunicazione, riportante
 - a) I dati identificati dell'utente tra cui denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale e codice utente;
 - b) Recapito postale, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito telefonico dell'utente;
 - c) I dati identificativi dell'utenza e, quindi, codice utenza, indirizzo, dati catastali dell'immobile e tipologia di attività svolta;
 - d) I dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) I dati sui quantitativi di rifiuti effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che effettuano l'attività di recupero e/o riciclo;
 - f) I dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero e/o riciclo che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero;

dovrà essere corredata da:

- a) Certificazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato il recupero;
 - b) Formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. nr. 152 del 2006, attestante la quantità di rifiuti conferita a recupero sottoscritta da soggetto abilitato o copia del Modello Unico di Denuncia – MUD;
 - c) Copia del contratto stipulato con il soggetto abilitato cui i rifiuti sono conferiti per il recupero.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 21

Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo determinata dal rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante dalla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati a riciclo e i coefficienti Kd previsti dal comune per la specifica categoria di attività sulla base della tabella allegata al DPR nr. 158 del 27 aprile 1999.
3. La riduzione di cui al comma 2 è applicata a consuntivo ed è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno riportante:
 - a) Certificazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha effettuato il riciclo;
 - b) Formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. nr. 152 del 2006, attestante la quantità di rifiuti avviata al riciclo sottoscritta da soggetto abilitato o copia del MUD;
 - c) Copia del contratto stipulato con il soggetto abilitato cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo;
 - d) Fattura di importo congruo riportante tutti i dettagli che ne comprovano la quietanza.
4. La comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo resta valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b) e d) del precedente comma entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale l'interessato ha diritto alla riduzione.

Art. 22

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni tra quelle previste dal presente regolamento, le stesse sono da intendersi come non cumulabili, fatta eccezione che per le riduzioni per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e per il compostaggio delle utenze domestiche.
2. Nei casi di cumulo di più riduzioni o agevolazioni, si renderà applicabile quella più favorevole.
3. Laddove si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.
4. L'applicabilità delle riduzioni o, comunque, delle misure agevolative, cessa dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per fruire delle agevolazioni e / o delle riduzioni.

Art. 23

Tassa giornaliera di smaltimento

1. È istituita ai sensi dell'art. 1 comma 662 della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 la tassa per i rifiuti prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente,

- anche senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Si intende per temporaneo, ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100%.
 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
 4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per la superficie occupata e per il numero di giornate di occupazione o detenzione.
 5. L'obbligo della dichiarazione di uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del succitato canone.
 6. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di
 - a) Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora;
 - b) Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
 - c) Occupazioni effettuate con cantieri, in ragione della speciale categoria di rifiuti prodotti;
 - d) Occupazioni che determinano una produzione di rifiuti irrilevante (banchetti per raccolta firme, spettacoli itineranti, installazione di strutture e/o giochi temporanee, etc.).
 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
 8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
 9. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, il tributo giornaliero è sostituito dal canone di cui al comma 837 del medesimo articolo con riferimento alle occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 citato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del canone anzidetto.

Art. 24

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale

1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. nr. 504 del 30 dicembre 1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo totale del tributo.
2. Il tributo è calcolato sulla quota netta della tassa rifiuti, è a carico dei soggetti passivi e viene applicato dal Comune ma attribuito direttamente alla Provincia mediante la modalità multibeneficiario dei sistemi di pagamento.

Art. 25

Scuole Statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33/bis del D.L. nr. 248 del 31 dicembre 2007 (convertito dalla Legge nr. 31 del 28 febbraio 2008).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con le entrate tariffarie relative alla tassa rifiuti.

Art. 26

Dichiarazione di occupazione o detenzione, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi, così come definiti dall'art. 6 del presente regolamento o tali ritenuti in ragione di disposizioni normative, hanno l'obbligo di dichiarare ogni circostanza utile ai fini dell'applicazione del tributo e rilevante alla determinazione della tassa e, in particolare:
 - a) L'inizio o la cessazione dell'occupazione dei locali oggetto d'imposizione e qualsiasi variazione che possa incidere, in aumento o in diminuzione, sulla determinazione della tassa;
 - b) La sussistenza o il venir meno delle condizioni per usufruire delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni.

2. La dichiarazione assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA 15/2022/R/rif.
3. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione a seguito di occupazione o detenzione, variazione e cessazione dei locali.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante e redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
5. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti nonché le indicazioni per reperire la Carta di qualità. In alternativa il modello di dichiarazione riporta le indicazioni delle modalità per reperire le informazioni sul sito web del gestore del ciclo dei rifiuti e/o del Comune.
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI, i soggetti che detengono, posseggono o che continuano a occupare e/o condurre i locali già assoggettati alla Tassa Rifiuti, devono obbligatoriamente procedere con la presentazione della dichiarazione secondo quanto stabilito ai commi precedenti.
7. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
8. In caso di inottemperanza, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata anche da uno dei coobbligati in solido produce effetti anche per gli altri.
9. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano variazioni tali da incidere sulla determinazione della tassa. Laddove le variazioni possano incidere sulla determinazione della tassa o, in alternativa, sulla decadenza da agevolazioni, esenzioni o riduzioni, la dichiarazione di variazione o di cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3. Nel caso di pluralità di aree o locali posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione dovrà riguardare solo quelli per i quali, ai sensi del presente regolamento e della normativa in vigore, sussiste l'obbligo dichiarativo.
10. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero di occupanti componenti del nucleo familiare qualora residenti nello stesso nucleo secondo le risultanze anagrafiche comunali.
11. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione da intendersi anche quale presa in carico della richiesta di attivazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente e il codice dell'utenza per la quale la TARI è dovuta, tramite il primo avviso di pagamento inviato al contribuente.
12. Per l'invio delle comunicazioni o degli avvisi di pagamento, il Comune, ad eccezione dei casi in cui il contribuente richieda diverse modalità di recapito, utilizza i dati ufficiali quali residenza anagrafica, domicilio fiscale, sede legale, indirizzo riportato nell'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
13. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche, sia essa originaria, di variazione o di cessazione, dovrà obbligatoriamente contenere almeno i dati riportati di seguito:
 - a) Nell'ipotesi di utenze domestiche intestate a soggetti residenti:
 - gli identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia così come risultante negli archivi dell'Ufficio Anagrafe o dell'intestatario dell'utenza TARI;
 - il recapito postale, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente intestatario dell'utenza TARI;
 - la corretta ubicazione dei locali e delle aree detenute, occupate o possedute, correlata da civico e interno;

- gli identificativi catastali dell'unità immobiliare unitamente alla categoria catastale di appartenenza, alla superficie, alla destinazione d'uso e, se diverso dal dichiarante, ai dati del proprietario dell'immobile;
- il numero degli occupanti i locali intendendosi per tali tutti coloro che occupano i locali, anche se non residenti, con dimora abituale;
- generalità (codice fiscale, dati anagrafici) dei soggetti non residenti nei locali di cui ai punti precedenti;
- la data di inizio dell'occupazione o, in alternativa, la data in cui è intervenuta la variazione;
- i presupposti per godere delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni.

b) Nell'ipotesi di utenze domestiche intestate a soggetti non residenti:

- gli identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto passivo;
- il recapito postale, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente intestatario dell'utenza TARI;
- la corretta ubicazione dei locali e delle aree detenute, occupate o possedute, correlata da civico e interno;
- gli identificativi catastali dell'unità immobiliare unitamente alla categoria catastale di appartenenza, alla superficie, alla destinazione d'uso e, se diverso dal dichiarante, ai dati del proprietario dell'immobile;
- il numero degli occupanti i locali intendendosi per tali tutti coloro che occupano i locali, anche se non residenti, con dimora abituale;
- generalità (codice fiscale, dati anagrafici) dei soggetti non residenti nei locali di cui ai punti precedenti;
- la data di inizio dell'occupazione o, in alternativa, la data in cui è intervenuta la variazione;
- i presupposti per godere delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni.

14. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche, sia essa originaria, di variazione o di cessazione, dovrà obbligatoriamente contenere almeno i dati riportati di seguito:

- a) I dati identificativi del soggetto passivo quali ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale, posta elettronica certificata;
- b) I dati identificativi del legale rappresentante o del responsabile dell'impresa quali dati anagrafici, dati di residenza e domicilio, codice fiscale;
- c) la corretta ubicazione dei locali e delle aree detenute, occupate o possedute, correlata da civico e interno;
- d) gli identificativi catastali dell'unità immobiliare unitamente alla categoria catastale di appartenenza, alla superficie, alla destinazione d'uso e, se diverso dalla società, dal rappresentante legale o dal responsabile d'impresa, ai dati del proprietario dell'immobile;
- e) la data di inizio dell'occupazione o, in alternativa, la data in cui è intervenuta la variazione;
- f) i presupposti per godere delle agevolazioni, delle riduzioni o delle esenzioni;
- g) eventuale documentazione che comprovi la sottoscrizione e l'attivazione del contratto relativo al servizio di smaltimento di rifiuti speciali con ditta autorizzata secondo le normative vigenti.

15. La dichiarazione di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere provata tramite idonea documentazione in grado di comprovare il termine delle condizioni che determinano la soggettività passiva ai fini TARI (disdetta o cessazione contratto di locazione, bolletta a conguaglio utenze, verbale di riconsegna dei locali, etc.)

16. Gli uffici comunali, nell'espletamento delle proprie funzioni e al fine di favorire la corretta applicazione della tassa rifiuti, nello spirito di massima collaborazione con i contribuenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano i contribuenti a provvedere all'adempimento dell'obbligo di dichiarazione. In ogni caso il contribuente resta comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione secondo quanto disposto dal presente articolo o dalla normativa vigente.

17. Nei casi di richiesta di immigrazione da altro comune o di variazione della residenza all'interno del Comune, l'iscrizione nei registri dell'anagrafe comunale sarà subordinata alla presentazione della denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ai fini TARI, così come previsto dal presente articolo.

18. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

19. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
20. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 18 e 19, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 11.
21. In deroga a quanto disposto dal comma 19, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 27

Reclami, richieste di informazioni e di rettifica degli importi

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 25, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 27.
2. Il Comune predispose il modulo per il reclamo scritto, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale, che riporterà i dati del recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo, che dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
 - a. il nome, il cognome e il codice fiscale del contribuente;
 - b. la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - c. il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico;
 - d. il codice utente rintracciabile sugli avvisi di pagamento;
 - e. l'indirizzo e il codice utenza;
 - f. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati e eventualmente da rimborsare.
3. Il contribuente potrà inviare il reclamo scritto o comunque la richiesta di rettifica anche senza utilizzare i moduli predisposti dal Comune purché riportino almeno i dati di cui al comma precedente.
4. Il Comune invia entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, di norma a mezzo posta elettronica, una motivata risposta riportante almeno i seguenti elementi:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento e alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 28

Riscossione e Versamenti

1. Il Comune stabilisce le modalità di riscossione e delle scadenze di pagamento della tassa nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annuali, fermo restando un minimo di due rate aventi cadenza semestrale.
2. Le rate sono determinate in ragione delle previsioni di cui all'art. 13 comma 15-ter del D.L. nr. 201 del 2011. Pertanto l'ammontare delle rate la cui scadenza sia antecedente al 1 dicembre dell'anno di riferimento, è determinato in misura pari al 70% del tributo così come determinato sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente pur tenendo conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza.
3. Non si procede al versamento per importi inferiori ad € 12,00 per ciascun anno d'imposta ad eccezione delle somme dovute a titolo di tassa giornaliera per cui l'importo è riscosso senza alcuna applicazione del minimo di cui al presente comma.
4. La riscossione della tassa rifiuti è effettuata direttamente dal Comune o in alternativa da soggetto gestore cui l'Ente affida la riscossione della tassa, mediante l'emissione di avvisi di pagamento in formato cartaceo (salvo l'utente opti per il formato elettronico) notificati ai soggetti passivi riportanti l'indicazione delle informazioni previste dagli artt. da 4 a 10 della Delibera nr. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA (e successive modifiche ed integrazioni) e, quindi:
 - a. Dati identificativi dell'utente (soggetto passivo);
 - b. Dati caratterizzanti la specifica utenza relativa alla tassa rifiuti con espresso riferimento a tutti gli elementi utili alla verifica degli importi riportanti nei documenti di riscossione, ivi compreso il periodo di riferimento;
 - c. Recapiti, indirizzi mail e numeri telefonici o, comunque, ogni modalità utilizzabile per ricevere informazioni sia in merito al documento di riscossione o agli importi dovuti, sia all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti;
 - d. Dettaglio degli importi addebitati e scadenza dei pagamenti;
 - e. Importi relativi a riduzioni e/o conguagli;
 - f. Estremi degli atti deliberativi e regolamentari in ragione dei quali sono dovuti gli importi oggetto del documento di riscossione e/o le riduzioni e/o i conguagli;
 - g. Indicazione degli eventuali importi a debito e delle relative procedure di recupero, con separata indicazione degli oneri e degli interessi posti in capo al soggetto inadempiente, nonché gli estremi per la proposizione di un eventuale ricorso;
 - h. Indicazioni relative al servizio di raccolta e ai risultati ambientali conseguiti con indicazione delle percentuali di raccolta differenziata;
 - i. Calendario della raccolta e istruzioni per il corretto conferimento.
5. L'avviso sarà emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la data di scadenza prevista per il pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente procedere al pagamento della TARI in un'unica rata avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di ritardi o disguidi nella ricezione degli avvisi di pagamento bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio degli avvisi anche a mezzo posta elettronica o, in alternativa, ritirarli presso gli uffici comunali.
6. La tassa è riscossa mediante modello di pagamento F24 o bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale, mediante pagamento presso gli sportelli comunali con carta di credito o, comunque, tramite ogni altra modalità di pagamento offerta dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, PagoPA.
7. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Comune procede alla notifica anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento contenente le somme da versare e indicazioni in merito alla data entro cui effettuare il versamento. In mancanza si procede, in ragione di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019 nonché di quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento relativo all'attività di accertamento, in quanto compatibili.

Art. 29

Rateizzazione degli avvisi bonari

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 27 del presente regolamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) che si sia registrato, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - b) che l'importo di ogni singola ulteriore rata non sia inferiore a 100 euro;
 - c) che la richiesta di ulteriore rateizzazione sia presentata non oltre i dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
 - d) che la scadenza delle ulteriori rate non superi la scadenza ordinaria successiva;
 - e) il contribuente autocertifichi ai sensi del DPR 445/2000 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico così come definito dall'Ente d'Ambito.
2. All'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.
 3. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
 4. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 30

Rimborsi e regolazioni contabili

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data in cui questa è avvenuta in presenza di dichiarazione presentata entro i termini. Se la dichiarazione di cessazione viene presentata tardivamente, si considera la data della presentazione, fermo restando il diritto del contribuente a provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
3. Non si procede a rimborso per somme inferiori a € 30,00 per ciascun anno d'imposta e a 20,00 € se riferibili a più anni d'imposta.
4. Il Comune procede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Nel caso in cui il rimborso derivi da una richiesta di rettifica degli importi, si applica quanto disposto dall'art. 26 del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 12 dicembre 1997.
5. Sulle somme rimborsate sono computati gli interessi nella misura prevista dall'art. 35 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. In materia di rimborsi e regolazioni contabili relative a fattispecie quali, a titolo esemplificativo, versamenti a ente locale incompetente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 722 a 727, della Legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 e l'art. 1 comma 4 del D.L. nr. 16 del 6 marzo 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 68 del 2 maggio 2014, nonché il Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016 unitamente alle relative circolari esplicative nr. 1/DF del 14/04/2016 e nr. 3/DF del 21/06/2016 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto compatibili.

Art. 31

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa rifiuti cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Al fine di verificare il corretto assolvimento agli obblighi tributari in materia di tassa rifiuti, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere ed accedere ai dati e alle notizie nella disponibilità degli enti di gestione dei servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali e alle aree suscettibili di tassazione mediante personale autorizzato e comunque previo un preavviso congruo di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può procedere all'accertamento sulla base delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
4. Per accessi, ispezioni e/o verifiche, il Comune può avvalersi:
 - a. di proprio personale dipendente;
 - b. di soggetti pubblici o privati di comprovata affidabilità e competenza;
 - c. di banche dati dalle quali evincere tutti i dati necessari per l'iscrizione negli elenchi degli utenti assoggettati al tributo, previa comunicazione agli interessati.

Art. 32

Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Art. 33

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 34

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le motivazioni dell'atto e riporta distintamente quanto dovuto a titolo di tassa rifiuti, maggiorazioni, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e ogni altro onere a carico del contribuente.
3. L'avviso di accertamento contiene anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi riportati nell'atto ovvero, nel caso di proposizione del ricorso, il richiamo a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997 relativo all'esecuzione delle sanzioni. L'avviso di accertamento riporta altresì indicazione del soggetto cui sarà affidata la riscossione coattiva delle somme.
4. L'avviso di accertamento riporta altresì che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo all'attivazione di tutte le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che procederà, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, alla riscossione delle somme anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. L'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo senza la preventiva notifica di cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 30,00.
7. L'avviso di accertamento non acquista la qualifica di titolo esecutivo laddove il totale del debito maturato dal contribuente, anche derivante dalla somma di più annualità, non superi i limiti di cui al comma precedente. Il debito rimane comunque in carico al soggetto passivo e potrà essere recuperato laddove, a seguito di ulteriori notifiche, si superi l'importo minimo atto a garantire l'efficacia del titolo esecutivo.
8. Laddove l'importo dell'avviso di accertamento sia inferiore a 10.000,00 €, dopo che l'atto è divenuto esecutivo secondo quanto disposto dai commi precedenti e dall'art. 1, comma 792 della Legge nr.

160 del 27 dicembre 2019, il soggetto impositore notifica un sollecito di pagamento con il quale intima l'adempimento entro 30 giorni.

9. Sono posti a carico del debitore i costi di elaborazione e notifica degli avvisi di accertamento e di ogni fase successiva, ivi comprese quelle cautelari ed esecutive, ovvero:
 1. una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto così come disciplinata dall'art. 1 comma 792 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019, fino ad un massimo di 300,00 €, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre al termine di cui al periodo precedente e fino a un massimo di 600,00 €;
 2. una quota denominata spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.
10. Su tutte le somme di qualunque natura, fatta eccezione che per le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e comunque fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale laddove l'Ente non opti, in applicazione dei poteri di cui all'art. 30 del presente regolamento e dell'art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 1997, una maggiorazione entro i limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 802 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 35 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 €. La sanzione per omessa presentazione della dichiarazione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo (se dovuto), delle sanzioni e degli interessi.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 €. La sanzione per infedele dichiarazione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo (se dovuto), delle sanzioni e degli interessi.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100,00 € a 500,00 €. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. nr. 472 del 18 dicembre 1997.

Art. 36
Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale fatta eccezione che per i casi in cui l'Ente non opti, in applicazione dei poteri di cui all'art. 30 del presente regolamento e dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997, una maggiorazione entro i limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 802 della Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1 gennaio 2023.

Art. 38
Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il gestore della riscossione della tassa rifiuti continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati in applicazione dei precedenti regolamenti in materia di tassa rifiuti, conservano validità anche a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 39
Rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di tassa rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme si intendono effettuati al testo vigente.
3. Per quanto non espressamente regolamentato, si rinvia a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari oltre che alle risoluzioni e alle circolari in quanto compatibili e ai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 della Legge nr. 205 del 27 dicembre 2017.

Allegato A – Classificazione delle utenze non domestiche

Categorie per le utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche e istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club